



Comune di San Quirico d'Orcia

Provincia di Siena



Ufficio SERVIZIO 1 - Area Amministrativa Serv. Istituz. Segret.

Ordinanza n° 26 del 15/06/2019

ORDINANZA DEL SINDACO

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, DELLA VIVIBILITÀ URBANA E DEL DECORO DEL CENTRO ABITATO DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 N. 14 CONVERTITO NELLA LEGGE 18 APRILE 2017 N. 48

VISTI:

- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del Decreto – Legge 20/2/2017, n. 14 convertito nella Legge 18/4/2017, n. 48, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città;
- la Circolare del Ministro dell'Interno n. prot. 11001/123/111(3) del 6 luglio 2017;
- l'art. 7-bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;
- il T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265;
- la Legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo D.P.R. 29/7/1982, n. 571;

PREMESSO che:

- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del Decreto – Legge 20/2/2017, n. 14 convertito nella Legge 18/4/2017, n. 48, consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, anche in deroga alle norme vigenti, “quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado dell'ambiente e del territorio comunale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana”;
- la Circolare del Ministro dell'Interno n. prot. 11001/123/111(3) del 6 luglio 2017, che, richiamando l'art. 4 del Decreto – Legge 20/2/2017, n. 14, ricostruisce la sicurezza urbana come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro dell'ambiente urbano, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione di aree e siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità ed esclusione, la promozione della cultura della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione e convivenza civile, alla cui tutela concorrono Stato, Regioni ed Enti Locali, ciascuno nel rispetto delle specifiche competenze;
- vengono ripetutamente rilevati dagli organi di Polizia alcuni casi di assembramento di gruppi di ragazzi e di adulti che si ritrovano in località ricomprese nei centri storici e nelle aree mercatali centri commerciali naturali del capoluogo e delle frazioni di Bagno Vignoni e Vignoni, delimitati con provvedimenti amministrativi del Comune di San Quirico, i quali bivaccano, consumano alimenti e bevande sul suolo comunale, giungendo addirittura a installare tende da campeggio in parchi pubblici, trascorrendo ivi la notte e creando difficoltà legate alla libera fruizione dei medesimi spazi pubblici, nonché disseminando rifiuti con pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

DATO ATTO che:

- tale tipo di attività può rappresentare un pericolo per la salute pubblica dovuto alle carenti condizioni igienico-sanitarie derivanti dalla produzione di rifiuti, dall'assenza di allacciamenti all'acquedotto e alla fognatura degli accampamenti e dei bivacchi notturni, in quanto le aree interessate da tali attività sono spesso lasciate in condizioni igieniche precarie, a causa dell'incontrollato abbandono di rifiuti domestici e di oggetti di ogni genere, anche pericolosi.
- il proliferare del fenomeno inoltre è tale da comportare lo scadimento delle qualità urbane del patrimonio pubblico, oggetto di degrado anche per la propensione di alcuni soggetti a utilizzare il medesimo senza il rispetto del pregio e della natura collettiva dei beni, rendendo necessario l'intervento della forza di polizia;



Comune di San Quirico d'Orcia

Provincia di Siena



CONSIDERATO che:

- la repressione dei comportamenti indicati nel preambolo della presente ordinanza sindacale avviene nel quadro della normativa di fonte legale, la quale presenta elementi di marcata novità rispetto alle possibilità di intervento offerte dai vigenti regolamenti comunali, concretizzando in tal modo il requisito della contingibilità;
- in particolare in questi primi periodi di torrido caldo estivo il flusso di pellegrini e camminatori resterà probabilmente elevato e costante, portando conseguentemente alla facile reiterazione di tali bivacchi e situazioni di degrado;
- non è possibile dilazionare l'intervento da parte dell'autorità pubblica essendo indispensabile attivare i dovuti provvedimenti con urgenza;

RITENUTO di dover adottare gli opportuni provvedimenti sulla base della normativa sopravvenuta (Decreto – Legge 20/2/2017, n. 14 convertito nella Legge 18/4/2017, n. 48), nei termini di cui al dispositivo della presente ordinanza, nelle more dell'adozione di una specifica disciplina che regolamenti tale fattispecie;

Al fine di prevenire e reprimere quanto in premessa indicato,

ORDINA

il divieto di campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, nei centri abitati al di fuori delle aree pubbliche specificatamente destinate ed attrezzate a ciò, con i limiti e le prescrizioni d'uso delle stesse;

Con l'avvertenza che:

- chiunque trasgredisce la presente ordinanza, qualora il fatto illecito non sia già punito da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla Legge 24/11/1981, n. 689 (pagamento in misura ridotta: € 100,00);
- i proventi delle sanzioni amministrative contestate saranno introitati dal Comune;
- in caso di recidiva, la sanzione è raddoppiata;
- il trasgressore è comunque tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Prefetto di Siena, dando atto che esso cessa ogni effetto dopo 60 giorni dalla sua entrata in vigore.

Copia della presente ordinanza viene, inoltre, inviata, per quanto di rispettiva competenza, alla Polizia Locale e agli altri Organi di Polizia in generale, ai quali è affidato il compito di farla osservare, impregiudicato l'esercizio dell'azione penale laddove se ne ravvisino le condizioni di procedibilità.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Sindaco
MARAMAI DANILLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.